



**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (P.M.I.) IN MATERIA DI INIZIATIVE REGIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI DA PARTE DELL'EUROSPORTELLLO. LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1998, N. 3, ARTICOLO 8.**

**TRA**

la Regione del Veneto (di seguito "Regione"), C.F. 80007580279, rappresentata da....., nato a ..... il ....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. n. 80007580279, nella sua qualità di ....., come da deliberazione della Giunta regionale n..... del.....;

**E**

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito "Unioncamere"), C.F. 80009100274, rappresentata da ....., nato a ..... il ....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Unioncamere, con sede in 30175 Marghera - Venezia, via delle Industrie 19/D, in qualità di .....

**PREMESSO CHE**

- a) l'art 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, autorizza la Regione a stipulare una convenzione con Unioncamere per lo svolgimento di attività di



12485a7a



informazione sulle iniziative e sui programmi comunitari, rivolte alle Piccole e Medie Imprese (PMI), da attuarsi tramite l'Eurosportello Veneto;

- b) con deliberazioni della Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009 è stato approvato un Accordo di programma tra Regione e Unioncamere, prorogato fino al 31 dicembre 2018 con deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 9 dicembre 2015, con la finalità di coordinare l'azione della Regione e del Sistema camerale e di contribuire allo sviluppo della competitività delle imprese singole ed associate anche mediante il supporto all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano e il potenziamento della competitività del sistema territoriale veneto nel suo complesso;
- c) Unioncamere ha inviato alla Regione, con nota del 10 aprile 2017, prot. n. 142285, il programma di attività per l'anno 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del , a beneficio delle imprese venete in materia di informazione, sviluppo e partecipazione al processo di integrazione europea, che prevede un cofinanziamento della Regione per euro 100.000,00 e di Unioncamere per euro 10.000,00;
- d) le attività programmate di cui sopra, compatibili con quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1998, si articolano nei seguenti progetti per i quali si quantificano le spese di seguito indicate, per il periodo intercorrente dalla firma della presente convenzione al 30 novembre 2017:

<b>Progetto A “Servizi digitali alle imprese e progettazione comunitaria”, articolato nei seguenti interventi:</b>	€ 65.000,00
--	-------------





<p>a un progetto e gli step per arrivarci;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leggere e comprendere le caratteristiche del bando: supportare i beneficiari nel leggere criticamente il bando;</li> <li>- valutare la propria proposta progettuale: fornire indicazioni su come auto-valutare la propria proposta progettuale sulla base dei requisiti e criteri del bando, in modo da procedere con il perfezionamento della domanda;</li> <li>- indicazioni base sulla piattaforma per la presentazione della proposta progettuale: presentazione degli step necessari per la presentazione finale della proposta progettuale;</li> <li>- la pianificazione progettuale: presentazione di come dev'essere costituita la proposta progettuale: suddivisione in Work Package, attività, deliverable ed output;</li> <li>- accuratezza della documentazione: verificare la documentazione da presentare.</li> </ul>	
<p><b>Progetto B "Corso di Euroformazione 2017" articolato nei seguenti interventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) predisposizione del "Corso di Euroformazione 2017", comprensiva di definizione articolata della struttura didattica, contatti con i relatori, logistica e organizzazione generale;</li> <li>b) promozione del corso attraverso l'ideazione e la realizzazione di una campagna informativa tramite sito web di Unioncamere, Eurosportello Informa e social network;</li> <li>c) caricamento dei materiali del corso entro la sezione</li> </ul>	<p>€ 45.000,00 (compreso il co-finanziamento Unioncamere)</p>



dedicata nel sito di Eurosportello del Veneto I contenuti del corso sono dettagliati nell'allegato Piano Lavoro.	
TOTALE SPESE	€ 110.000,00
di cui:	
cofinanziamento a carico della Regione del Veneto	€ 100.000,00
cofinanziamento a carico di Unioncamere	€ 10.000,00

I contenuti dei progetti sono meglio descritti nel Piano di Lavoro presentato da Unioncamere, "Allegato A1" alla presente convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale.

#### CONSIDERATO

- a) che l'attività per la quale Unioncamere chiede il cofinanziamento regionale appare corrispondente alle finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1998;
  - b) che la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati,
- ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**



**ARTICOLO 1 – Contenuto**

La Regione conviene con Unioncamere la realizzazione del programma di attività 2017 a favore delle PMI venete. L'ammontare complessivo delle spese per lo svolgimento delle attività è determinato in euro 110.000,00, di cui il cofinanziamento della Regione è pari a euro 100.000,00 e di Unioncamere a euro 10.000,00. Le spese rendicontate saranno ammesse nella percentuale di partecipazione al cofinanziamento. Il cofinanziamento regionale è fuori campo di applicazione dell'IVA in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633/72.

**ARTICOLO 2 – Efficacia e durata**

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 30 novembre 2017. Detto ultimo termine non è soggetto a proroga.

**ARTICOLO 3 – Modalità di realizzazione degli interventi**

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, Unioncamere assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal programma e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e



procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione del presente Accordo potranno avere accesso agli uffici delle parti contraenti al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e le informazioni acquisite, per l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della convenzione. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 4 – Modalità di rendicontazione delle spese**

Le parti si impegnano a concordare preventivamente tutte le spese da rendicontare.

Modifiche agli importi dei budget devono essere autorizzati. L'ammissibilità delle spese è soggetta alle prescrizioni di cui alla presente Convenzione e al "Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea - Programma Central Europe", approvato dalla Commissione mista Stato, Regioni e Province Autonome, repertorio 184/CSR del 29/10/2009, nella versione del Dicembre 2016, che le parti assumono come riferimento per quanto applicabile. Per eventuali corsi di formazione, il costo massimo delle docenze è stabilito dalla vigente normativa regionale in materia. Le spese generali, considerato che Unioncamere cofinanzia l'attività, sono riconosciute nell'importo più favorevole derivante dall'applicazione dei costi indiretti (pag. 27 lett. B del Manuale) o dall'applicazione del tasso forfettario medio semplificato pari all'8%.



**ARTICOLO 5 – Termine per la rendicontazione**

Entro il 20 dicembre 2017, Unioncamere deve presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta e rendicontare le spese effettivamente sostenute. I giustificativi di spesa devono essere presentati in copia conforme all'originale. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale probatoria delle spese sostenute nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica. Le parti si impegnano, altresì, a mettere in evidenza che le iniziative sono realizzate nell'ambito della presente Convenzione.

**ARTICOLO 6 – Modalità di pagamento**

A seguito della presentazione della rendicontazione, la Regione procederà, previa verifica dell'ammissibilità delle spese, ai sensi del Manuale di cui all'articolo 5, alla quantificazione dell'ammontare del cofinanziamento dovuto, ai sensi dell'articolo 2 della presente convenzione. Unioncamere può chiedere alla Regione l'erogazione di un acconto fino al 50% della quota regionale a fronte dell'effettivo svolgimento di una parte dell'attività, corrispondente all'importo dell'acconto richiesto, debitamente documentata con specifica relazione. Le erogazioni dei cofinanziamenti regionali, in acconto e a saldo, sono subordinate alle disponibilità negli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio in corso.





**ARTICOLO 7 – Riservatezza dei dati**

Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione.

Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

**ARTICOLO 8 - Risoluzione**

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito ed alle direttive impartite durante la durata della convenzione . Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

**ARTICOLO 9 - Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.



**ARTICOLO 10 - Privacy**

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unioncamere .....
- per la Regione .....

**ARTICOLO 11 - Registrazione** La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86, mentre l'imposta di bollo è a carico di Unioncamere.

**ARTICOLO 12 - Modalità di sottoscrizione**

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, .....

per l' Unione Regionale delle Camere

per la Regione del Veneto

di Commercio del Veneto

.....

.....

